

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1982 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell'inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia ⁽²⁾ («il regolamento definitivo»).
- (2) Il 12 giugno 2013 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Jinan Meide Casting Co., Ltd («Jinan Meide» o «la ricorrente»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») chiedendo l'annullamento del regolamento definitivo ⁽³⁾.
- (3) Il 30 giugno 2016 il Tribunale ha annullato il regolamento definitivo nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati dalla Jinan Meide.
- (4) Il 28 giugno 2017, in seguito a una nuova inchiesta, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd ⁽⁴⁾ («il regolamento antidumping controverso»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 2018.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Causa T-424/13 Jinan Meide Casting Co., Ltd/Consiglio.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU L 166 del 29.6.2017, pag. 23).

- (5) Il 12 luglio 2018 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) non corrispondono al concetto di «ghisa malleabile», come definito nella sottovoce della NC 7307 19 10. La Corte di giustizia ha concluso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua della NC 7307 19 90 (come altri articoli di altri tipi di ferro). Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) 2019/262 ⁽⁵⁾ recante modifica dei riferimenti ai codici TARIC al fine di allinearli alle conclusioni della Corte. Dato che le misure antidumping sono istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, tale modifica non ha avuto alcun impatto sulla definizione del prodotto delle misure.
- (6) La ricorrente ha contestato il regolamento antidumping controverso dinanzi al Tribunale. Il 20 settembre 2019, il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-650/17 relativa al regolamento antidumping controverso ⁽⁶⁾.
- (7) Il Tribunale ha esaminato tutti e quattro i motivi invocati dalla ricorrente, respingendone tre in quanto infondati. Solo uno dei quattro motivi di ricorso è stato accolto. Secondo il Tribunale, la Commissione ha adottato una metodologia irragionevole per riflettere le differenze nelle caratteristiche fisiche tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento e quelli esportati dalla Cina. In assenza di dati relativi alla produzione interna del paese di riferimento, la Commissione ha utilizzato la differenza nei prezzi osservati per le vendite all'esportazione dei vari tipi di prodotto provenienti dalla Cina. Secondo il Tribunale la Commissione non aveva motivo di ritenere che prezzi sui quali può influire un dumping potessero costituire la base di una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in quanto tali prezzi possono non essere il risultato delle forze che normalmente si esercitano sul mercato. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato il dazio antidumping per la ricorrente, ripristinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd.
- (8) A seguito della sentenza del Tribunale, la Commissione ha deciso, con la pubblicazione di un avviso ⁽⁷⁾ («l'avviso di riapertura»), di riaprire parzialmente l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, che ha condotto all'adozione del regolamento antidumping controverso e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura è limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Jinan Meide.

2. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (9) La Commissione ha esaminato se sia opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni. L'articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa, come un'inchiesta antidumping, l'esecuzione della sentenza del Tribunale può consistere nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata ⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ GU L 44 del 15.2.2019, pag. 6.

⁽⁶⁾ ECLI:EU:T:2019:644.

⁽⁷⁾ Avviso di riapertura dell'inchiesta a seguito della sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU C ... del 29.11.2019, pag. ...).

⁽⁸⁾ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

- (10) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità⁽⁹⁾. Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura. Se un regolamento che istituisce misure di difesa commerciale definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione⁽¹⁰⁾, salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.
- (11) Come spiegato nell'avviso di riapertura, e poiché l'illegittimità non si è verificata nella fase di apertura ma nella fase dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire l'inchiesta antidumping nella misura in cui riguarda Jinan Meide, e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l'irregolarità, ossia nel contesto della determinazione iniziale relativa al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
- (12) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l'eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività⁽¹¹⁾. Nell'avviso di riapertura si informano le parti interessate, compresi gli importatori, che l'eventuale pagamento di futuri dazi, ove motivato, dipenderà dalle risultanze del riesame.
- (13) In base all'esito dell'inchiesta riaperta, che in questa fase non è noto, la Commissione adotterà un regolamento inteso a rettificare l'errore identificato dal Tribunale e a reintrodurre, ove motivato, l'aliquota del dazio applicabile. L'eventuale aliquota di nuova istituzione avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping controverso.
- (14) Per quanto concerne gli obblighi passati o futuri in relazione a dazi antidumping, occorre rilevare quanto segue.
- (15) Nell'avviso di riapertura, e poiché l'importo dell'obbligo risultante dal riesame è incerto, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l'esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping annullati dal Tribunale nei riguardi di Jinan Meide. Si chiede pertanto alle autorità doganali di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell'esito del riesame nella *Gazzetta ufficiale*.
- (16) Inoltre, qualora la riapertura dell'inchiesta comporti la reintroduzione di dazi antidumping, anche tali dazi devono essere riscossi durante il periodo di svolgimento dell'inchiesta. Tale aspetto è considerato fondamentale per garantire l'effettiva applicazione delle misure giuridicamente motivate per tutta la loro durata, senza alcuna differenza rispetto al momento in cui avvengono le importazioni, ossia prima o dopo la riapertura dell'inchiesta.
- (17) A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Si tratta, ad esempio, di garantire il pagamento in caso di applicazione di dazi o in casi antielusione. Nella fattispecie la Commissione ritiene opportuno registrare le importazioni concernenti Jinan Meide, nell'intento di agevolare la riscossione di dazi antidumping, ove motivato, dopo la riapertura dell'inchiesta.

⁽⁹⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83.

⁽¹⁰⁾ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28. Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83.

⁽¹¹⁾ Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, punto 79 e Causa C 612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.

- (18) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹²⁾, va notato che, contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l'adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base non sono applicabili al caso in esame. Lo scopo della registrazione nel contesto di inchieste concernenti l'esecuzione di sentenze della Corte non è quello di consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tale disposizione. La registrazione è motivata piuttosto dal fatto che, come ricordato sopra, al fine di garantire l'efficacia delle misure è opportuno assicurare, per quanto possibile, che le importazioni siano soggette al pagamento di importi corretti di dazi antidumping, senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping controverso fino alla reintroduzione degli eventuali dazi rettificati.
- (19) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che esistono motivi per la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

3. REGISTRAZIONE

- (20) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, le importazioni del prodotto in esame fabbricato da Jinan Meide con il codice aggiuntivo TARIC B336 sono sottoposte a registrazione affinché, qualora l'inchiesta si concluda con la reintroduzione delle misure, su tali importazioni possano essere applicati dazi antidumping di importo adeguato.
- (21) Come indicato nell'avviso di riapertura, l'eventuale importo finale del pagamento dei dazi antidumping dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping controverso dipenderà dalle risultanze del riesame. Nel periodo tra il 2 dicembre 2019 e la data di entrata in vigore dei risultati della riapertura dell'inchiesta non saranno tuttavia riscossi dazi superiori a quelli stabiliti nel regolamento antidumping controverso. L'attuale dazio antidumping applicabile a Jinan Meide è pari al 39,2 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307 19 90 10), originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC B336).
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'aliquota dei dazi antidumping che si possono riscuotere sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307 19 90 10), originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC B336), tra la riapertura dell'inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati di tale inchiesta, non supera quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146.
4. Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio di dazi antidumping per quanto concerne le importazioni riguardanti Jinan Meide Casting Co., Ltd.

⁽¹²⁾ Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79 e causa C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
